



Prot. com.le n. 51405 del 06/07/2023

L'anno duemilaventitre (2023) il giorno giovedì (06) del mese di luglio (07), ognuno nella propria sede

I SOTTOSCRITTI CONTRAENTI:

1) ing. Dimitri Bonora nato a [REDACTED], il [REDACTED] nella espressa ed unica qualità di dirigente del Settore lavori pubblici e urbanistica del comune di Jesolo, in rappresentanza di tale Ente ai sensi dell'art. 107, d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. e del decreto sindacale n. 43 del 11/08/2023, codice fiscale e partita i.v.a. 00608720272, con sede in via Sant'Antonio 11, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune stesso, di seguito anche indicato come "Comune".

2) sig. Giannantonio Parolini nato a [REDACTED] [REDACTED] nella espressa ed unica qualità di legale rappresentate della ditta Parolini Giannantonio s.p.a. con sede a Castelnuovo del Garda (Vr) in via Garibaldi n. 66, con codice fiscale e partita i.v.a. 03236790238, di seguito anche indicato come "ditta".

PREMETTONO:

- che oggetto del presente contratto sono i lavori di "realizzazione della pista ciclabile di viale Oriente", identificati con il codice unico di progetto (cup F21B19000410005) e codice identificativo gara (cig 9761615388), rientranti nella Missione 5 componente 2 investimento 2.1 – rigenerazione urbana "finanziati dall'Unione Europea – Next Generation Eu";

- che l'opera è finanziata con fondi PNRR e pertanto si prevede l'applicazione di penali ai sensi dell'art. 47, comma 6 del DL 77/2021 come indicato al successivo art. 8;

- che con delibera della giunta comunale n. 105 del 11/04/2023, è stato approvato il **progetto esecutivo** per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, nell'importo complessivo di €



1.088.650,00 (euro unmilioneottantottomilaseicentocinquanta/00), di cui € 1.068.650,00

(euro unmilionesessantottomilaseicentocinquanta/00) per opere a base d'asta, ed € 20.000,00

(euro ventimila/00) per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza;

- che con determinazione dirigenziale n. 561 del 17/04/2023, ai sensi dell'art. 32, comma 2,

del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, è stato deciso di procedere con l'appalto dei lavori di

Realizzazione pista ciclabile di viale Oriente, individuando gli elementi essenziali del

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, stabilendo altresì di

procedere alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata, ai sensi dell'art. 192,

d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., demandando alla stazione unica appaltante della città

Metropolitana di Venezia l'espletamento della gara;

- che con determinazione dirigenziale della SUA Venezia n. 1655 del 24/05/2023, l'appalto

è stato **definitivamente aggiudicato** ed efficace alla ditta Parolini Giannantonio s.p.a., con

sede a Castelnuovo del Garda (Vr) – Via Garibaldi n. 66;

- che il responsabile unico del procedimento ha provveduto alla **validazione del progetto** ai

sensi dall'art. **26, comma 8**, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, con atto prot.n. 26093 del

06/04/2023;

- che è decorso, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm., il termine

dilatorio di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di

aggiudicazione;

- che la ditta è in regola con il pagamento dei contributi, premi e accessori all'INAIL, all'

INPS, ed alla Cassa Edile come attestato dal documento unico di regolarità contributiva on

line, n. protocollo INAIL\_39382796 del 03/07/2023 valido fino al 31/10/2023;

- che la ditta, in quanto **società per azioni**, ha presentato al prot. n. 49105 del 28/06/2023 la



comunicazione di cui all'art. 1, d.P.C.M. dell'11/05/1991, n. 187;

- che la ditta risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori

non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 29 della l. 11/08/2014, n. 114,

cd. "white list", fino al 12/09/2022, in corso di aggiornamento e che, ai sensi dell'art. 29

citato, l'iscrizione nell'elenco tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia

liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti

relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;

-che la ditta appaltatrice **non ha** presentato il **proprio piano operativo di sicurezza**.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

volendo le parti tradurre in atto formale i termini dell'appalto, le stesse convengono e

stipulano quanto segue:

**Art. 1** - Il comune di Jesolo, come sopra rappresentato, concede in appalto alla ditta Parolini

Giannantonio s.p.a., come sopra rappresentata, che accetta, l'esecuzione dei lavori di

Realizzazione della pista ciclabile di Viale Oriente, identificati con codice c.u.p.

F21B20000630005 - c.i.g. 9761615388, rientranti nella Missione 5 componente 2 investimento

2.1 – rigenerazione urbana "finanziati dall'Unione Europea – Next Generation Eu".

La ditta si obbliga ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti l'appalto alle condizioni tutte

indicate:

A) negli elaborati progettuali approvati con delibera di giunta comunale n. 105 del 11/04/2023

e che consistenti in n. 50 elaborati come indicati nel documento "G.PE.DOC.07 – elenco

elaborati" facente parte anch'esso del progetto esecutivo approvato;

B) nell'offerta presentata dalla ditta per la partecipazione alla gara, attraverso la piattaforma

Pro-Q della Città Metropolitana di Venezia, comprese le dichiarazioni assunte in fase di gara,



a punti 1., 2., 3., 4., 5., 6. del modulo A) “domanda di partecipazione e dichiarazioni di cui al paragrafo 12.1 del disciplinare di gara”.

Ai fini dell'esecuzione dei lavori la ditta si impegna a garantire la perfetta osservanza delle condizioni di gara relative all'esecuzione dell'appalto e contenute: nel succitato progetto, nei documenti di gara redatti dal Comune e in quelli presentati dalla ditta.

La ditta si obbliga a consegnare, prima dell'inizio dei lavori, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione il proprio piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 101, comma 3, del d.lgs. 09/04/2008, n. 81. Salve le più gravi sanzioni previste dalle norme vigenti nel tempo, il mancato rispetto della presente disposizione costituisce grave inadempimento della ditta.

Le parti dichiarano che tutti i documenti citati nel presente articolo, devono essere considerati parte integrante del presente contratto.

Di tutti i succitati documenti, le parti dichiarano di averne **in precedenza** presa cognizione.

**Art. 2** - La ditta conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve realizzare l'opera, degli elaborati di progetto, nonché di essere perfettamente edotta di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta realizzazione dell'appalto. Deve pertanto intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato nei documenti di progetto, ma comunque necessario per la realizzazione dell'intervento.

La ditta non potrà pertanto eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi valutati, tranne che essi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste dal contratto.

**Art. 3** – obblighi ex art. 47 d.l. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021: Trattandosi di opere finanziate dal PNRR la ditta:



1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 comma 4 del d.l. 31/05/2021, n. 77, convertito nella l. 29/07/2021, n. 108, dichiara, che per l'esecuzione del contratto del servizio o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, il numero di 8 (otto) lavoratori da destinare all'impiego della commessa in questione; qualora, lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario effettuare delle nuove assunzioni, il prestatore del servizio si impegna a rispettare l'obbligo di assumere almeno il 30% di dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e del 10% all'occupazione femminile.

2. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47, comma 3, del d.l. 31/05/2021, n. 77, convertito nella l. 29/07/2021, n. 108, dovrà consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipulazione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione e guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità. *(per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del D. Lgs. 198/2006)*

3. Il mancato adempimento di quanto disposto dal citato art. 47 commi 3 e 3 bis del d.l. 31/05/2021, n. 77, convertito nella l. 29/07/2021, n. 108, in conformità al comma 6 di detto articolo, determinerà l'applicazione delle penali previste dall'art. 8, del presente contratto. Inoltre la violazione del comma 3 dell'art. 47 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore



economico di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte con le risorse dell'art. 47 comma 1 della citata legge 108/2021.

**Art. 4** – La ditta dovrà, nell'esecuzione dei lavori rispettare tutte le indicazioni previste dai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241, ossia il principio di “non arrecare un danno significativo – do not significant harm” (DNSH, nel rispetto degli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) 2020/852, il tagging climatico e ambientale ed eventuali ulteriori condizionabilità specifiche dell'investimento oggetto della progettazione.

Tutte le prestazioni svolte dovranno altresì garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente alla parità di genere (Gender Equality), alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali, e nel rispetto delle disposizioni di cui ai decreti approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela dell'Ambiente e del Mare, in particolare il decreto del 23/06/2022 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” e ss.mm.

Inoltre la ditta dovrà rispettare quanto indicato all'art. 32 del capitolato speciale d'appalto e in particolare:

- provvedere alla trasmissione al Comune di tutta la documentazione (ante e post) a comprova del raggiungimento dei milestone e target afferenti alla Misura sopracitata, nonché al rispetto del DNSH, come prescritto dalle linee guida di cui alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 e alla Circolare n. 33 del 13/10/2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, ufficio II. Tali obblighi saranno dettagliati nella relazione di sostenibilità, a cui la ditta dovrà attenersi, nel rispetto



dei criteri e vincoli legati alla mitigazione del cambiamento climatico, all'economia circolare, alla riduzione degli impatti ambientali legati al consumo delle risorse ed al riciclo dei materiali (analisi del rischio climatico e progettazioni di soluzioni di adattamento alla vulnerabilità climatica), valutazione del ciclo vita dell'opera e l'analisi del consumo complessivo di energia;

- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione, di comprovare il conseguimento dei target e milestone associati al progetto, e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente disciplinare;

- provvedere alla conservazione (raccolta e catalogazione) di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità responsabile e sull'amministrazione secondo quanto previsto dal DPCM 15.09.2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10.02.2022 n. 9.

Ogni documento prodotto dovrà obbligatoriamente riportare, ai sensi della sopracitata circolare, i seguenti dati identificativi: utilizzo del logo della Comunità Europea, in abbinata al logo del comune di Jesolo; titolo del progetto: Lavori di realizzazione pista ciclabile di viale Oriente CUP F21B20000630005 – CIG: 9761615388

**Art. 5** - L'importo dei lavori assunti dalla ditta è stabilito in complessivi € 976.334,89 (euro novecentosettantaseimilatrecentotrentaquattro/89) oneri per la sicurezza compresi, oltre all'I.V.A., di cui € 956.334,89 (euro novecentocinquantaseimilatrecentotrentaquattro/89) per lavori, in conseguenza del ribasso percentuale del 10,51% (diecivirgolacinquantuno per cento) offerto dalla ditta sull'importo a base di gara ed € 20.000,00 (euro ventimila/00) per



oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) e per i prezzi unitari (al netto degli oneri della sicurezza) di cui all'elenco prezzi, diminuiti della percentuale di ribasso offerta in sede di gara.

**Art. 6** - Ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto si specifica quanto segue: come previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera a) del D.L. del 27/01/2022, n. 4, convertito nella L. n. 25/2022, si evidenzia che è ammessa la revisione dei prezzi a norma di legge. Trattandosi di lavori, come disposto dalla lettera b) del citato D.L. n. 4/2022, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del d. lgs. n. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione per la percentuale eccedente il 5% (cinque per cento) e, comunque, in misura pari all'80% (ottanta per cento) di detta eccedenza nel limite delle risorse di cui al comma 7

**Art. 7** - La consegna dei lavori avverrà entro **giorni 45 (quarantacinque)** dalla data di stipula del contratto. Il **tempo utile** per dare ultimati i lavori sarà di **giorni 210 (giorni duecentodieci)** naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna, per la quale si applicano le disposizioni contenute nell'art. 14 del capitolato speciale di appalto.

La ditta non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al Comune, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

I lavori saranno eseguiti secondo il programma di esecuzione dei lavori predisposto dalla





ditta, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm., ferme restando

le eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni, prescritte dal capitolato speciale

d'appalto. L'esecuzione dei lavori è soggetta ai controlli stabiliti dalla vigente normativa e dal

capitolato speciale d'appalto, tra i quali: 1. controlli di tipo organizzativo (verifica delle

procedure e della corretta organizzazione del cantiere); 2. controlli di qualità (verifica delle

forniture e della qualità dei lavori); 3. controlli di sicurezza (rispetto delle norme sulla tutela

della salute e sicurezza dei lavoratori).

**Art. 8** – Saranno applicate a carico della Ditta le seguenti penalità per ogni giorno di ritardo:

- Ai sensi dell'art. 14 del capitolato speciale di appalto, sarà applicata, a carico della ditta, una

**penale giornaliera dell'1,00 % dell'ammontare netto contrattuale, pari a € 976,33 (euro**

**novescentosettantasei/33) per ogni giorno di ritardata esecuzione oltre la data come sopra**

**fissata per la ultimazione dei lavori.**

- Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del d.l. n. 77/2021, convertito in l. n. 108/2021, in ipotesi di

inadempienza della Ditta agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma

4 del medesimo articolo, è prevista l'applicazione di penali giornaliere commisurate alla

gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto nella misura indicata

dall'art. 50 del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 50 del d.l. n. 77/2021, come convertito in l. n. 108/2021, l'importo delle

penali per ritardato adempimento non possono superare, complessivamente, il 20 per cento

dell'ammontare netto contrattuale, nel qual caso il Comune avvierà le procedure previste

dall'art. 108, commi 3 e 4, del d.lgs 18/04/2016 n. 50 per la risoluzione del contratto per grave

ritardo. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattuale ancora dovuto dal

Comune alla ditta, in occasione del pagamento previsto dallo stato di avanzamento lavori



corrispondente al finale.

Il Comune e la Ditta si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la risoluzione e il recesso del presente contratto gli artt. 108 e 109 del d.lgs. 50/2016 e l'art. 92 del d.lgs. 81/2008.

Il Comune recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'art. 84, comma 4, del d.lgs. 159/2011

Essendo le opere in oggetto finanziate con le risorse del PNRR che prevede il rispetto di determinate tempistiche, se la Ditta per suo ritardo dovesse compromettere il rispetto di dette tempistiche e delle scadenze ivi indicate, sarà chiamato a rispondere del danno subito dal Comune in caso di parziale o mancata corresponsione del contributo.

**Art. 9 - I pagamenti in acconto in corso d'opera, secondo quanto disposto dall'art. 17 del capitolato speciale di appalto, saranno corrisposti alla ditta ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, raggiungano, al netto delle ritenute, un importo non inferiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00). In base allo stato di avanzamento dei lavori saranno liquidati anche i costi per la sicurezza. Qualora la sospensione dei lavori ecceda i quarantacinque giorni, verrà disposto il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In tale ipotesi i termini per il pagamento decorrono dal quarantaseiesimo giorno di sospensione. Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori saranno effettuate con le modalità e nei termini specificati dall'art. 20 del capitolato speciale d'appalto. È facoltà del Comune richiedere prima del collaudo la consegna parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà ad un collaudo provvisorio delle opere da utilizzare. In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto del Comune, anche in presenza di un'anticipata utilizzazione dell'opera,**



non costituisce accettazione della stessa. Il pagamento della rata di saldo, sarà effettuato entro 30 giorni dalla avvenuta approvazione del certificato di collaudo provvisorio ovvero dall'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

**Art. 10** - La ditta dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell' art. 3, legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", è obbligata a registrare su propri conti correnti, dedicati alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (cig 9761615388) e il codice unico di progetto (cup F21B20000630005). Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, è clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art.1456 codice civile.

La ditta dichiara che il conto corrente di cui al precedente comma, dedicato al presente contratto, sono i seguenti: IBAN [REDACTED] sul quale possono operare in nome e per conto della ditta i sig.ri Parolini Giannantonio nato a [REDACTED] [REDACTED] Parolini Marco nato a [REDACTED] i [REDACTED]

Tutti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti del Comune aventi come ragione il presente contratto, verranno pertanto effettuati mediante mandati di pagamenti emessi con accredito sul succitato conto corrente. Le somme ricevute in conto o a saldo, anche per effetto di cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune, possono essere ricevute, riscosse o quietanzate per la ditta dai sig.ri succitati.



**Art. 11** – La Ditta appaltatrice si obbliga: a) a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura della ditta, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi; b) a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile - se la ditta aggiudicataria è tenuta alla relativa iscrizione), assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori; nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi paritetici della contrattazione collettiva.

Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto d'appalto, la ditta si obbliga ad applicare e a fare applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella regione Veneto durante lo svolgimento dei lavori. La ditta si obbliga altresì ad applicare i contratti e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

La Ditta è responsabile della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto o il subappalto non sia autorizzato. Restano in ogni caso impregiudicate le sanzioni previste dalla normativa per i casi di subappalto non autorizzato.

**Art. 12** - Ai fini dell'art. 105 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, si dà atto che la ditta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti opere: OG 3 opere stradali, scavi demolizioni, rinterrì, fresature, cordoli, pavimentazioni di ogni genere, stesa conglomerato bituminoso; OS 10 segnaletica stradale orizzontale e verticale, OS 24 opere a verde, OG 6 posa di sottoservizi;



La ditta potrà pertanto richiedere il subappalto nei limiti e con le modalità di legge.

Ai sensi dell' art. 3 comma 9 della legge 13/08/2010, n. 136 “, la ditta, avvalendosi di contratti di subappalto, è obbligata ad inserire, nei contratti medesimi, la seguente clausola << *La ditta subappaltatrice è obbligata a registrare su propri conti correnti, dedicati in via esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (cig 9761615388) e il codice unico di progetto (cup F21B20000630005); tale obbligo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto principale. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai periodi precedenti, è clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art.1456 codice civile.>>*

Il Comune verifica l'inserimento della precedente clausola nel contratto di subappalto, che la ditta ha l'obbligo di depositare presso la stazione appaltante entro il termine di cui all' art. 105, comma 7, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50.

**Art. 13** - La ditta è tenuta ad assicurare che, nell'esecuzione di tutti i lavori, vengano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati e rimane quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

La ditta rimane inoltre obbligata ad osservare e fare osservare ai dipendenti impiegati, tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro in genere, con particolare riferimento al d.lgs. 09/04/2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge



03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". La ditta dovrà inoltre produrre, prima dell'inizio dei lavori, gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici o cottimiste. Tali piani saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri. La ditta sarà responsabile del rispetto dei piani e del coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere attraverso il proprio direttore tecnico di cantiere.

**Art. 14** – Qualora si verificano danni ai lavori provocati da cause di forza maggiore, la ditta deve farne denuncia al direttore dei lavori entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Nel caso in cui il Comune, a seguito della procedura di cui all'art.29 del capitolato speciale di appalto, riconosca il ricorrere della fattispecie citata al precedente periodo, provvede ad accollarsi l'onere del 30 % (trenta per cento) dell'importo dei danni.

**Art. 15** - Le parti dichiarano che il comune di Jesolo con delibera di giunta comunale del 08/10/2019, n. 324 ha recepito il "rinnovo all'adesione al protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto in data 17/09/2019, tra i Prefetti del Veneto, la regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'URPV e si obbligano a rispettarlo, dichiarando di averne preso conoscenza mediante precedente lettura e pubblicato al seguente link del sito istituzionale del Comune: <http://www.comune.jesolo.ve.it/corruzione>.

La ditta si impegna altresì ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento approvato con delibera di giunta comunale del 26/01/2016, n. 5 e pubblicato al seguente link del sito istituzionale del Comune <http://www.comune.jesolo.ve.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4238>.

**Art. 16** - Il Comune accetta quale **cauzione definitiva** la polizza fideiussoria n. 0899424677



del 20/06/2023, e relativa appendice del 05/07/2023 prestata dalla compagnia assicuratrice

HDI Assicurazioni s.p.a.- agenzia di San Martino Buon Albergo (Vr) per l'importo di €

41.405,12 (euro quarantunomilaquattrocentocinque/12), a garanzia dell'esatto adempimento

degli obblighi contrattuali.

Il Comune accetta altresì la **polizza di assicurazione** n. 2001900 del 27/06/2023, e relativa

appendice del 05/07/2023 prestata dalla compagnia assicuratrice Revo Insurance s.p.a.-

agenzia di Verona (Vr), a garanzia dei danni subiti dal Comune a causa **del danneggiamento**

**o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere**, anche preesistenti, e di

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per i

seguenti massimali/somme assicurate: a) per danni alle opere in esecuzione pari all'importo

di € 976.334,89 (euro novecentosettantaseimilatrecentotrentaquattro/89); b) per danni alle

opere preesistenti per un importo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00 ); c) per danni

per demolizione e sgombero per un importo di € 100.000,00 (euro centomila/00); d) per

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un

massimale pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

La ditta resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667,

1668 e 1669 codice civile.

**Art. 17** - La ditta è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni

di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli. La presenza in luogo

del personale di direzione e sorveglianza e la eventuale approvazione di opere e disegni da

parte del Comune non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità. La ditta

sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dal Comune o da terzi, in dipendenza

dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia il Comune che



le persone che lo rappresentano.

**Art. 18** – Con riferimento all'art. 108, commi 3 e 4 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, le parti

concordano che le seguenti fattispecie sono considerate, per espresso accordo, grave

inadempimento: -il mancato rispetto da parte della ditta dell'ordine di servizio; -il grave

ritardo nell'ultimazione dei lavori, laddove si superi il 10% del tempo utile di cui all'art. \_\_

del presente contratto.

**Art. 19** - Per tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia

durante l'esecuzione che al termine del contratto, le parti convengono la competenza

esclusiva del foro di Venezia. Resta escluso il ricorso all'arbitrato. In caso di antinomia tra le

condizioni contenute nei documenti di cui all'art. 1 con le disposizioni del presente contratto,

prevalgono quelle del presente contratto.

**Art. 20** - Per effetto del presente contratto la ditta elegge domicilio presso la sede municipale

del Comune, in premessa meglio individuata.

**Art. 21** - La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto

prestazioni soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 5,

comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte II del d. P.R. 26/04/1986, n. 131.

L'imposta di bollo è assolta mediante dichiarazione di assolvimento da parte della ditta, al prot.

com.le n. 49105 del 28/06/2023, mediante acquisto ed annullamento di n. 5 marche da euro

16,00 l'una applicate a margine della dichiarazione stessa e conservate presso la sede della

ditta.

**Art. 22.** I dati personali inerenti alla Ditta verranno trattati e conservati dal Comune ai sensi

del reg. UE 2016/679 (GDPR) in relazione agli adempimenti connessi e derivanti dal presente

contratto. La Ditta dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg.





UE 2016/679 (GDPR), consultabile alla pagina web <http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy>.

La Ditta si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "regolamento generale sulla protezione dei dati" e dal d.lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Art. 23** - Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e norme e provvedimenti ad esso collegati, al d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm. per la parte ancora vigente, al codice civile, alla normativa sulla contabilità generale dello stato e al capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con d.m. lavori pubblici 19/04/2000, n.145, le cui disposizioni si intendono qui riportate per intero e che si sostituiscono di diritto ad eventuali clausole difformi di contratto, ove non permesso, norme tutte note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

**Art. 24** - I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della ditta.

**Art. 25** - Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente contratto, sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall' art. 1341 del codice civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

**Art. 26** - Il presente contratto, formato e sottoscritto in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14, d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e degli articoli 20 e 21 d.lgs. n.



07/03/2005, n. 82 e ss.mm., dopo attenta lettura, è sottoscritto dalle parti con firma digitale

in segno di accettazione.

La ditta (Parolini Giannantonio)

Il dirigente (ing. Dimitri Bonora)